



# Comune di Bronte

Provincia di Catania

## AREA TECNICA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N° 26 del 30 MAG. 2014

**OGGETTO:** PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI FONDI INCOLTI PER L'ANNO 2014.

### IL SINDACO

**Richiamata** la legislazione nazionale ( *Legge 225/92 così come aggiornata con il D. L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012 e D.L.vo 112/98* ) e Regionale ( *L. R. 14/98* ) in materia di Protezione Civile, che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile:

- **CONSIDERATO** che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- **RITENUTO** che la prevenzione incendi è funzione di prevalente interesse pubblico diretta a conseguire obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente;
- **RITENUTO** quindi necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e predisporre per tempo provvedimenti finalizzati ad evitare l'insorgere e il diffondersi di incendi e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze;
- **VISTE:** la *Legge 225/92 così come aggiornata con il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012; il D.L.vo 112/98; la L.R. 14/98;*
- **VISTA** l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007, art.1 comma 5, nella parte in cui si deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;
- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 28 del 06/05/2008 di adozione della pianificazione di emergenza comunale relativa al rischio incendi di interfaccia;
- **VISTA** la L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 "Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione";
- **VISTA** la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **VISTA** la L.R. 14 Aprile 2006 n. 14 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.16/1996 " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione " ;
- **VISTA** la direttiva del Presidente della Regione Sicilia, D.P. n. 297 del 04/06/2008 " Fuochi controllati in agricoltura";
- **VISTO** il Decreto legislativo n. 152/2006 - "Norme in materia ambientale"- e s.m.i.;

- **VISTO** l'art. 29 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della Strada";
- **VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali, D.L.vo 267/2000 e s.m.i con particolare riguardo all'art.54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- **VISTI** gli artt. 423,423-bis,424,425,449 e 650 del Codice Penale;



## ORDINA

### Art.1 ( Obblighi e divieti )

- a) - Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno ed il 15 Ottobre 2014**, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, di aree boscate, arborate, cespugliate, incolte o in stato di abbandono, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze, nonché di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;
- b) - Tutti i proprietari di terreni, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, i proprietari di aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, ricadenti nel territorio del comune di Bronte, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia dei loro terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade tenendo i terreni di cui sopra, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio e mantenendo per tutto il periodo di cui alla presente ordinanza le condizioni tali da evitare il pericolo di incendi.
- c) - **I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro il termine perentorio del 15 Giugno 2014 e così mantenuti fino al 15 ottobre 2014:**
- d) - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private e lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e/o di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di agriturismi, alberghi e strutture ricettive.
- e) - I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- f) - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

### Art.2 ( Modalità esecutive degli interventi )

- Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate ( uliveti, nocioleti, vigneti, pistacchieti, agrumeti, frutteti, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate, che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

- Tutti gli scarti di materiale vegetale risultanti dalla ripulitura dei terreni, dalla realizzazione dei viali parafuoco, scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture e altri scarti di origine vegetale dovranno essere smaltiti in conformità al vigente Testo Unico Ambientale - Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3

#### ( Procedimento amministrativo – Diffida )

- Decorso il termine indicato all'art.1 della presente ordinanza, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art.7, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 7 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione, pena la sanzione di cui al successivo art.4.

- In caso di materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra – in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata – costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art.4.

#### Art. 4

#### ( Sanzioni )

- A carico dei Soggetti inadempienti a quanto disposto con la presente Ordinanza, saranno applicate, con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689, le seguenti sanzioni:

a) La mancata osservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, sarà applicata la sanzione amministrativa di € 200,00 di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 177 del 12/12/2008.

b) In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, ( art.1 comma 2° della presente ordinanza ), sanzione pecuniaria amministrativa da € 168,00 a € 647,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

c) In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2014, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000.

- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

#### Art. 5

#### ( Responsabilità civile e penale )

- Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del Codice Penale.

#### Art. 6

#### ( Collaborazione dei cittadini )

- Chiunque avvista un incendio, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale, alla Polizia Municipale e/o alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

**Vigili del Fuoco 115**

**Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515 - 095 691140**

**Comando Polizia Municipale 095 7747250 - 095 692494**

**Carabinieri 112 - 095 691000**

**Ufficio Protezione Civile Comunale 095 693676**

- I cittadini potranno segnalare ai competenti uffici eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, anche mediante apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico -, o sul sito internet del Comune [www.comune.bronte.ct.it](http://www.comune.bronte.ct.it) avendo cura, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

#### Art. 7

#### ( Organi incaricati dell'esecuzione )

- Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza mediante predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo; il Comando di Polizia Municipale, in particolare, per il tramite dell'Ufficio Tutela Ambiente, è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art.14 della Legge 689/81.

#### DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune [www.comune.bronte.ct.it](http://www.comune.bronte.ct.it), nonché resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

L'invio di copia della presente Ordinanza, per le rispettive competenze, a:

- Prefettura di Catania;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio per la Provincia di Catania;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania;
- Provincia Regionale di Catania – Assessorato Politiche dell'Ambiente e Territorio;
- Provincia Regionale di Catania – 2° Dipartimento Gestione Tecnica;
- Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo, Adrano e Maletto
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Bronte;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Maniace;
- Comando Stazione Carabinieri di Bronte;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Bronte;
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo;
- Provincia Regionale di Catania - Comando di Polizia Provinciale
- ANAS – Compartimento di Catania;
- Ferrovia Circumetnea – Catania.
- Comando Polizia Municipale di Bronte;

Bronte, li 30 MAG. 2014



IL SINDACO  
Sen. Giuseppe Firrarello

COMUNE DI BRONTE  
(Prov. di CATANIA)

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del  
Messo CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio  
originale del Comune dal 03 GIU. 2014 al  
18 GIU. 2014 e che durante il suddetto periodo  
di pubblicazione non sono pervenute opposizioni a  
questo Ufficio.

IL MESSO NOTIFICATORE

Bronte, li .....  
IL SEGRETARIO COMUNALE